

24755-18



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 09/03/2018

ROSA PEZZULLO  
CATERINA MAZZITELLI  
ANGELO CAPUTO  
GIUSEPPE RICCARDI  
ROBERTO AMATORE

- Presidente - Sent. n. sez.  
757/2018  
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE  
N.22912/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA  
nel procedimento a carico di:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 17/01/2017 del TRIBUNALE di BERGAMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA  
MARINELLI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio al tribunale di Bergamo  
Udito il difensore

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Tribunale di Bergamo.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza, emessa in data 17/01/2017, il Tribunale di Bergamo assolveva (omissis) (omissis) , dal reato, di cui all'art. 4 L. 110/75, per aver portato fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa un pugnale, a due lame contrapposte, lunghe circa 13 cm ciascuna, costituente uno strumento da punta o da taglio atto ad offendere le persone, perché il fatto non sussiste, e dai restanti reati, ex art. 339, 612, comma n. 1 e 2, e ex art. 56, 582 e 585, cod. pen.- contestati all'imputato, per aver minacciato un male ingiusto a (omissis) (omissis) e per aver tentato di aggredirlo, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dal proprio volere -sussistendo la causa di non punibilità, ex art. 131 bis, cod. pen (fatti commessi in (omissis) ).

2. Il Procuratore della Repubblica di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, con cui allega l'inosservanza dell'art. 4 L. n. 110/75, nonché l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.. Segnatamente, parte ricorrente deduce che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto l'insussistenza del reato contravvenzionale, ex art. 4 L. 110/75, considerato che il porto del coltello, sul pianerottolo dell'appartamento dello stabile condominiale, non era equiparabile al porto in una pertinenza dell'immobile privato, trattandosi di una parte comune. Quanto poi all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non si potrebbe ritenere di particolare tenuità la condotta del prevenuto, atteso che l'imputato, in evidente stato d'ebbrezza alcolica, aveva, nel pieno della notte, suonato al campanello del vicino di casa, lo (omissis), già pluripregiudicato, nella convinzione di aver subito a causa sua un furto dalla sua abitazione e, brandendo il coltello, lo aveva minacciato, tentando di aggredirlo. Ciò, tanto più considerato l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la causa di non punibilità ex art. 131 bis, cod. pen., non si applicherebbe in caso di reato continuato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La problematica centrale riguarda la nozione di luogo pubblico o aperto al pubblico, posto che il reato contravvenzionale, ex art. 4 legge n. 110/1975, implica il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Ed invero, nell'ambito del presente procedimento, il contrasto è insorto, proprio a seguito dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la riconducibilità del pianerottolo, sito sulle scale condominiali, ad una pertinenza dell'abitazione dell'imputato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che

non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi, senza il consenso del titolare, compresi i luoghi destinati all'esercizio di attività lavorativo o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 - dep. 22/06/2017, D'Amico, Rv. 270076); ed infatti, per "luogo aperto al pubblico", deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti, che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi, senza la legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. (Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017 - dep. 14/06/2017, C., Rv. 270251)

Acclarate tali nozioni, di "luogo aperto al pubblico" e, *a contrario*, di "privata dimora", è conseguenziale ritenere il pianerottolo, antistante l'abitazione, come riconducibile alla prima categoria, e non ad un luogo, rientrando nel concetto di abitazione ovverossia luogo di privata dimora.

Conferma specifica si ricava da altre pronunce, secondo le quali, ai fini dell'integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano "luoghi di privata dimora" cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinate all'uso di un numero indeterminato di soggetti. (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017 - dep. 12/07/2017, P.C. in proc. Tinervia, Rv. 270679)

Ed ancora, il pianerottolo delle scale di un fabbricato in condominio costituisce luogo aperto al pubblico in quanto consente l'accesso ad un'indistinta categoria di persone e non soltanto ai condomini. (applicazione in tema di porto abusivo di armi)(Sez. 1, n. 934 del 28/09/1982 - dep. 03/02/1983, CHIAPPERO, Rv. 157237)

Il discrimine fra le due figure è rappresentato, pertanto, dalla possibilità di accesso da parte di un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedere senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. (Sez. 5, n. 22890 del 10/04/2013 - dep. 27/05/2013, Ambrosio, Rv. 256949).

2. Il riconoscimento del reato di cui all'art. 4, legge n. 110/1975, esime dalla trattazione dell'ulteriore motivo di ricorso, attinente all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., posto che necessariamente si dovrà procedere ad una nuova valutazione globale, includente anche il reato contravvenzionale predetto.

3. Si deve, quindi, annullare la sentenza impugnata, con contestuale rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.  
Così deciso il 9/03/2018

Il Consigliere estensore


Caterina Mazzitelli

*Caterina Mazzitelli*

Il Presidente

Rosa Pezzullo

*Rosa Pezzullo*



*Rosa Pezzullo*